

N. R.G. 3145/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3145/2014** promossa da:

**CORTE ADIGE S.R.L.** (C.F. 01551710385), con il patrocinio dell'avv. DE BELLIS MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N. 8 45100 ROVIGO presso il difensore - ATTORE (Avv. DE BELLIS MICHELE )

contro

**ELETTROMECCANICA VENETA S.R.L.** (C.F. 00727670291), con il patrocinio dell'avv. CASALINI MICHELE e dell'avv. NICOLIN STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA G. VERDI, 18 45100 ROVIGO presso i difensori - CONVENUTO ( Avv.ti CASALINI MICHELE e NICOLIN STEFANO);

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**FATTO**

La società Corte Adige s.r.l. opponeva il decreto ingiuntivo n. 845/14, emesso da questo Tribunale in data 10/6/2014 ad istanza della società Elettromeccanica Veneta s.r.l., con il quale veniva ingiunto all'attrice opponente il pagamento in favore dell' opposta della somma di € 27.126,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese processuali, in quanto dovuta a titolo di saldo del corrispettivo spettante all'opposta per i lavori relativi alla realizzazione e manutenzione di impianti elettrici a servizio di un fabbricato adibito ad attività commerciale,



artigianale e direzionale, composto da n. 5 unità, sito a Rovigo (RO), in Via Del Mercante n. 40 – 42, eseguiti su incarico ed in favore di Corte Adige s.r.l. negli anni 2004-2005.

L'opponente, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto in ragione della clausola compromissoria di arbitrato rituale presente nel contratto di appalto intercorso tra le parti ed, in particolare, all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto (doc, 4 opponente).

Nel merito, contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria dalla controparte, eccependo di aver già provveduto ad adempiere integralmente la propria obbligazione con il pagamento del complessivo importo di € 105.000,00 oltre IVA (come riconosciuto dalla stessa società opposta nel ricorso monitorio), inferiore al complessivo importo preteso dall'attrice (€ 127.234,85 oltre IVA).

Inoltre, contestava la documentazione allegata al ricorso monitorio non ritenendola idonea a dimostrare il preteso credito, disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto prodotti dalla controparte e la loro riferibilità al legale rappresentante dell'opponente, nonché la rilevanza probatoria dei rapportini di manodopera allegati al ricorso monitorio, posto che gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti e lo stesso capitolato speciale di appalto prevedevano la contabilizzazione dei lavori a misura (doc, 4 opponente).

Pertanto, contestava la debenza dell'ulteriore somma pretesa dall'attrice e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Inoltre, l'opponente rilevava che la società opposta non aveva eseguito tutti i lavori ed effettuato tutte le forniture di corpi illuminanti dedotti nel contratto di appalto ed, in particolare, nel capitolato speciale d'appalto e nel computo metrico ad esso allegati (doc, 4 opponente), per un totale di lavori e forniture non eseguite di € 48.869,28.

Riteneva, quindi, che l'importo complessivo spettante alla controparte per i lavori e le forniture effettivamente svolte, in base a quanto concordato e previsto dagli elaborati tecnici, dovesse essere calcolato in € 79.993,24, oltre IVA, pari ad un importo addirittura inferiore rispetto a quello già corrisposto in suo favore.

Pertanto, in via riconvenzionale, formulava domanda di condanna dell'opposta alla restituzione in suo favore della somma di € 25.006,76, oltre IVA, da lei indebitamente percepita per prestazioni mai eseguite, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'attività istruttoria. In sede di precisazione delle conclusioni la domanda veniva ridotta ad € 7.461,35.

Ancora, contestava la mancata consegna da parte dell'opposta degli elaborati grafici e del rapporto finale dei lavori, utili al fine di ricostruire le opere e le forniture effettivamente eseguite



dall'opposta e chiedeva la condanna dell'opposta alla consegna di tali documenti. In sede di pctale domanda veniva abbandonata.

Infine, formulava domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Si costituiva l'opposta, che contestava le domande attoree e ne chiedeva il rigetto, ritenendole infondate, in quanto basate su documentazione priva della sottoscrizione delle parti.

Con ordinanza del 2/4/2015 il giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione del fatto che l'opposizione non si fondava su prova scritta, né di pronta soluzione.

La parte opponente, in corso di causa, a seguito del provvedimento sopra indicato, provvedeva a versare all'opposta la somma di € 27.126,51.

In corso di causa venivano svolti diversi tentativi di conciliazione, ma le parti non raggiungevano alcun accordo.

La causa veniva istruita con prova orale, produzione documentale e CTU.

## **DIRITTO**

In via preliminare, si rigetta l'eccezione di difetto di competenza e/o di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta, in quanto basata su una clausola contenuta in un documento privo della sottoscrizione delle parti e, quindi, alle stesse non opponibile.

Invero, la clausola richiamata da parte convenuta è inserita nel testo del capitolato speciale di appalto prodotto dall'attrice opponente come doc. 4 che è un documento non sottoscritto dalle parti.

Pertanto, l'invocata clausola compromissoria che prevede il deferimento ad un collegio arbitrale della soluzione di ogni controversia inerente al contratto in cui è inserita non può essere opponibile alle parti che, come sopra detto, non lo hanno sottoscritto.

Peraltro, si osserva che, sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema, si ritiene che lo stabilire se una controversia spetti, o meno, alla cognizione degli arbitri integri una questione di competenza e non di giurisdizione.

In particolare, pronunciandosi sul tema, la Suprema Corte ha statuito che:

*“L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà*



luogo ad una questione di giurisdizione” (vedi Cass., Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013).

Ancora, a sostegno del principio sopra riportato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile l'appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l'attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza (vedi Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17908 del 13/08/2014).

Quanto al merito della causa si osserva quanto segue.

Si discute del corrispettivo spettante alla parte convenuta per le opere realizzate in favore dell'attrice nel periodo compreso tra il 2004 e il 2005, oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti nel corso del 2004.

In primo luogo si evidenzia che sono pacifici i fatti storici relativi: alla stipulazione tra le parti, nel corso del 2004, di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione da parte dell'opposta dei lavori di realizzazione e manutenzione di impianti elettrici in un fabbricato adibito ad attività commerciale, artigianale e direzionale, composto da n. 5 unità immobiliari, sito a Rovigo (RO), in Via Del Mercante n. 40 – 42; all'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di € 105.000,00 oltre IVA in favore dell'opposta prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo; al completamento dei lavori alla fine del mese di novembre 2005; al pagamento, a seguito della concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, da parte dell'opponente in favore dell'opposta dell'ulteriore importo di € 27.126,51.

Sono, invece, controverse: la pattuizione tra le parti delle condizioni previste nel doc. 4 di parte opponente; la consistenza delle opere effettivamente eseguite dall'opposta oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti e la misura del corrispettivo spettante alla società appaltatrice (Elettromeccanica Veneta s.r.l.) per i lavori svolti.

Quanto all'asserito accordo sulle condizioni allegate da parte opponente sulla base del doc. 4, se ne rileva l'infondatezza, atteso che tale documento è privo della sottoscrizione delle parti. In esso, infatti, non vi è traccia della sottoscrizione della parte committente (odierna opponente), né di quella del legale rappresentante della società appaltatrice all'epoca dell'asserita stipula dell'accordo, salvo che nel computo metrico che, tuttavia, non risulta approvato dalla committente.

Dall'istruttoria è emersa l'esecuzione da parte dell'opposta dei lavori e delle forniture indicati nel ricorso monitorio e nella documentazione ad esso allegata.



Invero, il contenuto della copiosa documentazione allegata al ricorso monitorio ( DDT e schede lavori), riportante i materiali forniti dall'opposta e la manodopera impiegata, è stato confermato dall'esito dell'istruttoria orale ed, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta opposta, all'udienza del 14/12/2016 ( vedi dichiarazioni testi Boccardo Marco e Gresele Sergio) ed all'udienza del 25/5/2017 ( vedi dichiarazioni testi Borella Michele, Casazza Luigi e Migliorini Filippo), della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare.

La riferibilità del materiale indicato nei documenti di trasporto sopra indicati a quello fornito dall'opposta per la realizzazione degli impianti elettrici commissionatigli dall'opponente, poi, è stata sostanzialmente confermata anche dagli accertamenti svolti dal nominato CTU, Ing. Enrico Zambon, il quale, all'esito delle indagini peritali svolte, ha verificato che: ***“i documenti di trasporto trovano sostanziale rispondenza con quanto riscontrato sul posto, eccezione fatta per alcuni elementi relativi all'impianto di rivelazione fumi (sensori, pulsanti, pannelli luminosi) il cui numero complessivo è risultato inferiore a quello indicato nei DDT e di tale aspetto se ne è tenuto conto ai fini valutativi aggiornando il dato”***.

Ancora, il CTU ha precisato che: *“ Tutti i DDT di Elettromeccanica Veneta srl possono considerarsi attendibili e pertanto utilizzabili ai fini delle successive valutazioni economiche, ad eccezione del DDT 411/05 del 03/05/2005 inerente all'impianto di rivelazione fumi, i cui quantitativi in parte sono stati aggiornati”*.

Inoltre, il CTU ha verificato la sostanziale congruità dei prezzi unitari applicati dalla società appaltatrice, i cui valori, rispetto a quelli di listino, sono caratterizzati da ribassi percentuali tipicamente connessi al rapporto che intercorre tra impresa e fornitore.

Alla luce degli accertamenti svolti, poi, il CTU ha quantificato l'incidenza economica relativa alle sole forniture in € 64.000,13 al netto dell'iva, importo derivante dalla somma dei valori di tutti i componenti indicati nei documenti di trasporto prodotti dalla convenuta opposta, fatte salve le diverse quantificazioni riscontrate per quanto concerne l'impianto di rivelazione incendi.

Per quanto concerne, invece, la manodopera il CTU ha verificato che i tempi complessiva di posa ammontano a 2.721,16 ore.

In proposito, si richiama e condivide il criterio adottato dal CTU per calcolare i tempi complessivi di posa, facendo riferimento, non tanto ai rapportini orari di Elettromeccanica Venera srl, quanto all'impiego del *“tempario per gli impianti elettrici civili ed industriali di Luigi Grosso - Ed. Sole 24 Ore”*, ovverosia un manuale che consente di attribuire ad ogni componente impiantistico dei coefficienti orari di posa.



Tale criterio, infatti, oltre ad essere stato concordato con i tecnici di parte, si reputa affidabile in quanto sufficientemente analitico e basato su dati oggettivi.

Anche per quanto concerne il costo della manodopera si richiama quanto accertato dal CTU, secondo i criteri assegnatigli dal Giudice, ovvero tenendo conto delle tariffe o degli usi vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

In assenza della prova di un accordo sul corrispettivo dell'appalto, infatti, il corrispettivo, come disposto dall'art. 1657 c.c., deve essere calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi.

Il costo della manodopera, pertanto, va determinato in € 20 all'ora.

Alcun rilievo, sul punto, può essere attribuito alle deduzioni svolte dall'opponente circa il fatto che in ricorso monitorio la società appaltatrice avesse indicato il costo della manodopera in misura inferiore (€ 16 all'ora), atteso che tale allegazione è rimasta priva di adeguato supporto probatorio e che non risulta che sia stato raggiunto un accordo in tal senso tra le parti.

Pertanto, risulta che l'importo totale dei lavori realizzati dalla società opposta ammonta ad € 118.423,29 al netto dell'iva, comprensivo delle spese generali e degli utili di impresa, derivante dalla somma degli importi relativi alle sole forniture di materiale ed al costo della manodopera, pari rispettivamente a € 64.000,13 e € 54.423,16 al netto dell'iva.

Considerato che la parte opponente aveva già provveduto a versare all'opposta l'importo di € 105.000,00, risulta, quindi, che la società opponente, al tempo del deposito del ricorso monitorio, fosse ancora debitrice nei confronti della controparte della somma di € 13.423,29 (€ 118.423,29 meno € 105.000,00), oltre IVA, inferiore rispetto all'importo indicato in decreto ingiuntivo per € 27.126,51.

Ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito formulata dalla parte opponente.

Quanto a quest'ultima domanda, infatti, si rileva che l'istruttoria ha smentito le allegazioni di parte opponente relative all'asserita esecuzione da parte dell'opposta di lavori e forniture per il minor importo di € 79.993,24, calcolato, peraltro, sulla base di asseriti accordi raggiunti tra le parti, rimasti del tutto indimostrati.

Per le stesse ragioni si reputano infondate anche le ulteriori deduzioni svolte dall'opponente circa l'inadempimento contrattuale dell'opposta, consistito nell'incompletezza documentale delle dichiarazioni di conformità redatte dall'impresa esecutrice al termine dei lavori, alla quale sarebbe spettato l'onere di predisporre e quindi allegare l'aggiornamento dei progetti esecutivi.

Come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, infatti, non risulta che le parti avessero stabilito l'adempimento di tale obbligazione in modo alcuno in capo a Elettromeccanica Veneta.



Non si condividono, pertanto, le conclusioni elaborate a riguardo dal CTU, atteso che, come sopra detto, il capitolato speciale d'appalto che contiene l'art. 21 comma p, richiamato dal CTU ed invocato dalla parte opponente, è un documento non sottoscritto dalle parti e, quindi, certamente non opponibile all'opposta.

Il corrispettivo complessivo spettante a Elettromeccanica Veneta s.r.l. per i lavori svolti su incarico ed in favore di Corte Adige s.r.l. ammonta, quindi, ad € 118.423,29, oltre IVA.

Da tale importo va detratta la somma di € 105.000,00 oltre IVA, già corrisposta dall'opponente in favore dell'opposta prima dell'introduzione del procedimento monitorio. Ne residua un credito in favore dell'opposta di € 13.423,29, oltre IVA e oltre interessi legali dalla costituzione in mora, perfezionatasi con lettera raccomandata ricevuta dall'opponente in data 2 luglio 2011 (doc. 7 fasc. monitorio) al saldo effettivo. Non risulta, infatti, che la parte opponente abbia mai ricevuto le ulteriori comunicazioni datate 5 dicembre 2005 e 16 luglio 2008 (docc. 5 e 6 monitorio). Ne deriva un complessivo credito di € 17.483,22 ( di cui € 13.423,29 per capitale; € 1.106,81 per interessi legali maturati fino ad oggi; € 2.953,12 per IVA al 22%, calcolata sul solo importo capitale, atteso che ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972 le somme dovute a titolo di interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile) .

Considerato che la parte opponente ha già provveduto a versare in favore dell'opposta la somma di € 27.126,51 in corso di causa, a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, l'obbligazione di pagamento gravante sulla parte opponente può dirsi estinta, mentre la parte opposta sarà tenuta a restituire alla controparte il maggior importo ricevuto di € 9.643,29 (€ 27.126,51 meno € 17.483,22).

In ragione della reciproca soccombenza parziale delle parti si reputa congruo compensare tra loro le spese di lite nella misura di un terzo ed, in applicazione del principio della soccombenza, porre a carico della parte attrice opponente le residue spese (nella misura di due terzi) sostenute dalla controparte.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), con applicazione, ai sensi dell'art. 4, comma primo del citato decreto, della maggiorazione del 50% della tariffa prevista per la fase istruttoria in ragione della complessità dell'attività svolta.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:



- rigetta l'eccezione di difetto di competenza e/o giurisdizione sollevata, in via pregiudiziale, da Corte Adige s.r.l.;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 845/14, emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 10/6/2014;
- accerta che il residuo credito spettante a Elettromeccanica Veneta s.r.l. nei confronti di Corte Adige s.r.l., a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori relativi alla realizzazione e manutenzione di impianti elettrici a servizio di un fabbricato adibito ad attività commerciale, artigianale e direzionale, composto da n. 5 unità, sito a Rovigo (RO), in Via Del Mercante n. 40 – 42, eseguiti su incarico ed in favore di Corte Adige s.r.l. negli anni 2004-2005, ammonta ad € 17.483,22 ( di cui € 13.423,29 per capitale; € 1.106,81 per interessi legali maturati fino ad oggi; € 2.953,12 per IVA al 22%);
- accerta che Corte Adige s.r.l. ha già provveduto, in corso di causa, a versare in favore di Elettromeccanica Veneta s.r.l. la somma di € 27.126,51, a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- preso atto di quanto sopra, dichiara l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento gravante su Corte Adige s.r.l. e ordina a Elettromeccanica Veneta s.r.l. la restituzione in suo favore della maggior somma di € 9.643,29, percepita a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate da Corte Adige s.r.l. nei confronti di Elettromeccanica Veneta s.r.l.;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di un terzo, in solido tra loro, ed esclusivamente a carico di parte opponente, nella misura di due terzi, le spese per la CTU, così come già liquidate;
- condanna Corte Adige s.r.l. a pagare in favore della società di Elettromeccanica Veneta s.r.l. le spese di lite nella misura di due terzi, che liquida in € 5.409,33 per compenso professionale, oltre IVA e C.P.A ed € 60,94 per spese, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Rovigo, 27 giugno 2019

Il Giudice  
dott.ssa Pierangela Congiu





